

R I C O R S O

dell'Avv. Vincenzo Cardone fu Vincenzo

a v v e r s o

le decisioni dell'On.le Giunta delle Elezioni

ON.LE GIUNTA DELLE ELEZIONI
PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI-MONTECITORIO-

-R O M A-

Il sottoscritto avv. Vincenzo CARDONE fu Vincenzo domiciliato in Benevento alla via Carlo Torre n°4 iscritto nelle liste elettorali dello stesso comune, ricorre avverso le decisioni della on.le Giunta delle Elezioni prese in data 21 luglio 1953 e chiede che il sub-ingresso ai proclamati eletti del Collegio U.N. venga effettuato in base ai criteri che si vanno esponendo:

La questione principale appare essere quella di determinare sia il sistema di formare il Collegio U.N., sia l'altro ~~modo~~ più importante, di stabilire i criteri per le surrogazioni.

Sembra accettabile come fondato, il criterio seguito dall'Ufficio Centrale Nazionale, nel ritenere che il C.U. Nazionale debba essere formato inserendovi, con scala decrescente, in base alle singole cifre individuali, i primi eletti nelle circoscrizioni elettorali.

Tale criterio è stato seguito dall'On.le Giunta in quanto aderisce ^{testuale} al ~~preciso~~ disposto del comma 3° dell'art. 59 Legge 1953 al quale testualmente dice "l'Ufficio Centrale Nazionale procede alla formazione, per ogni gruppo di liste aventi il medesimo contrassegno di una graduatoria in cui colloca per ciascuna circoscrizione l'eletto che ha ottenuto la maggior cifra individuale disponendo i singoli eletti in ordine decrescente secondo le rispettive

cifre individuali;proclama quindi eletti per il Collegio Unico Nazionale i primi di ciascuna graduatoria".

L'osservazione fatta da alcuno che il Collegio U.N.non debba essere così formato,non trova fondamento sotto ogni punto di vista:nessun pregio infatti può avere la pretesa di coloro i quali vorrebbero che"per eletto",non possa intendersi chi in ogni circoscrizione,ha avuto,per la lista cui appartiene,il maggior numero di preferenze,ma colui il quale segue immediatamente,tutti quelli che per avere raggiunto il quoziente nelle circoscrizioni,fossero conseguentemente stati proclamati nelle rispettive circoscrizioni;in quanto si sosterebbe che dovendosi far differenza fra"proclamato" ed"eletto",ed essendo il Collegio U.N.da formarsi con eletti,bisognerebbe ricorrere al criterio su esposto.

E' evidente,di vero,che non é possibile considerare eletto chi nella propria circoscrizione,non ha il requisito essenziale del ~~MINIMO~~ numero dei voti necessario a farlo identificare come Deputato al Parlamento.

Diverso invece sembra al ricorrente debba essere il criterio da seguirsi per il sub-ingresso a coloro che sono stati chiamati a formare il Collegio U.N.-L'Ufficio centrale nazionale e la Giunta delle elezioni hanno ritenuto di dover seguire il sistema della surrogazione circoscrizionale,facendo cioè succedere,in ogni singola circoscrizione relativa al proclamato nel collegio U.N.,colui che immediatamente lo seguiva nella circoscrizione stessa.Tale criterio sarebbe sorretto dalla circostanza che vi é il disposto dell'art.60 della Legge 1958 che per essere successivo all'art.59 modificato dalla legge 1953,dovrebbe,per comune ermeneutica,conservare il valore nascente dalla lettera di essa.

Non sembra però al ricorrente che tale sistema, pur apparente come legato alla più facile e piana interpretazione della norma, possa essere con fondato esame, ritenuto il più idoneo ^{il}rispondente alla volontà e allo spirito sostanziali delle disposizioni di legge in materia.

In vero, quantunque oggi leggendo l'art. 59 così come appare nella sua stesura, sembrerebbe doversi adottare il criterio della automaticità, non è possibile trascurare quella che è stata la diversa e precisa volontà del Legislatore, Camera e Senato, come è apparsa dalla intera discussione fattasi sulla Legge.

La esistenza dell'art. 60 della Legge 48 non può indurre in contrario avviso. È vero che l'art. unico della Legge 53 modifica gli artt. 16, 54 e 59 della Legge 48 e non parla dell'art. 60 ma è pur vero che la materiale esistenza di questo articolo va correlazionata, col contenuto delle norme modificatrici, del predetto articolo Unico.

Ora, se dalle esegesi di queste modifiche si ricava il sicuro convincimento che la norma dell'art. 60 è incompatibile con le apportate modifiche, consegue, che di esso oggi non è possibile tenerne conto. Ora, quale stato il criterio al quale il Legislatore si è ispirato allorché ha modificato il Collegio U.N.? Evidentemente quello, in caso che non veniva raggiunto il 50% più uno dalle liste collegate, che il Collegio U.N. fosse formato col doppio criterio del quoziente circoscrizionale e principalmente con la cifra individuale dei voti.

Se questo è indiscutibile ed inoppugnabilmente il criterio del Collegio U.N., per chiara logica discende che anche coloro i quali debbono sub-entrare, vanno scelti in base al doppio concetto dell'essersi raggiunto, in sede circoscrizionale, la condizione prima di aver conse-

guito per lo meno un quoziente e in base all'altro requisito della cifra individuale dei candidati.

Una conferma veramente convincente la si ha esaminando quanto si verifica a proposito dei seggi spettanti alla lista del P.R.I.-

E' certo che alla predetta lista spettino cinque seggi in base al criterio dettato dalla legge ed è pacifico che avendo i candidati di detta lista conseguito il quoziente solo in due circoscrizioni, i primi due eletti vanno a formare la lista per il Collegio U.N. per il detto partito. Adottando il criterio dell'automaticità, verrebbero proclamati altri due candidati uno per ciascuna circoscrizione dei due eletti, mentre diventerebbe assolutamente impossibile, con lo stesso sistema, assegnare il quinto seggio spettante al P.R.I.-

E' opportuno fermarsi su questo rilievo. Il caso limite non ipotizzato per amore di discussione, ma verificatosi in concreto, impone la logica conseguenza della inaccettabilità del sistema automatico.

Per risolvere la questione l'Ufficio Centrale Nazionale e la Giunta delle Elezioni hanno dovuto abbandonare il concetto generale da essi seguito ed hanno ricorso appunto al giusto criterio dei voti individuali, ma ciò facendo hanno solo dimostrato la illogicità del criterio automatico. Non è chi non veda come nell'applicare una stessa norma di legge non si possa, senza stridente ed inaccettabile contrasto, informarsi a due distinte e diverse concezioni. Ispirandosi invece ai concetti che pur si ricavano, dal comma 3° dello art. Unico, si giunge ad una conseguente ed univoca des-

•/•

cisione con la quale si giustifica appieno il considerare come assorbito ed inoperante l'art. 60 della Legge 48.

Infatti riferendosi alle esigenze che la surrogazione debba avvenire in base alle cifre individuali, viene risolto il caso limite posto per il P.R.I. e data la norma generale per i sub-ingressi da effettuarsi in tutte le altre liste.

Sorge a questo punto l'interrogativo del se bisogna por mente alle cifre individuali conseguite dai candidati di tutte le circoscrizioni per ogni singola lista, oppure solamente di quelli compresi nelle liste delle circoscrizioni che abbiano raggiunto per lo meno un quoziente. Tenendo presente che la esigenza del conseguimento almeno di un quoziente è basilare in quanto costituisce la premessa per aver diritto alla rappresentanza e quindi anche per concorrere alla formazione della graduatoria e del Collegio N.U., consegue che non si possa tenere conto di quelle frazioni che nelle circoscrizioni non abbiano raggiunto il quorum se non utilizzando tali frazioni per l'assegnazione dei seggi alle liste che, in campo nazionale, ne abbiano diritto traendo invece gli eligendi dalle circoscrizioni, dove la volontà dell'elettorato ha ottenuto e realizzato per lo meno una diretta rappresentanza parlamentare. Ed infatti come dar vita ad una rappresentanza di partito per giungere alla solenne concessione di una elezione al Parlamento, quando la massa elettorale di una circoscrizione ha negato a quel partito, in quella circoscrizione, appunto, di raggiungere il minimo indispensabile per avere un suo rappresentante? L'elemento più rilevante della cifra individuale ~~dalla cifra individuale~~ e dei resti circoscrizionali non può andare dissociata dalla condizione base, dalla esigenza essenziale, che nella circoscrizione vi sia una volontà popo-

lare che raggiunga la dignità di aver diritto ad un rappresentante al Parlamento. Ma quando manca il requisito del quoziente è evidente che un resto pur cospicuo e che un candidato pur ^{con} certo ragguardevole numero numero di preferenze non costituiscono, tuttavia, quel minimo indispensabile perché quella circoscrizione abbia diritto a concorrere per un eventuale sua rappresentanza al Parlamento per una determinata lista.

Qualora si seguisse solo il criterio individuale dissociato da quello della circoscrizione elettorale positiva, l'eventuale eletto non potrebbe essere considerato il qualificato rappresentante di una lista, bensì, lo esponente di un certo numero, eventualmente notevole, di singoli elettori.

Laddove invece si tiene conto del doppio requisito, è evidente che il concetto della cifra individuale è collegato alla circostanza fondamentale che nella circoscrizione si è raggiunto quel minimo di volontà collettiva che si concreta nel diritto alla rappresentanza Parlamentare. E che in una circoscrizione si possa verificare il caso che si è raggiunto sì il quoziente ma che si lascia una esiguo resto e che perciò potrebbe sembrare eccessivo che a quella circoscrizione vengano assegnato due rappresentanti, può essere per avventura, considerato un inconveniente ma non una distorsione dei concetti su esposti, in quanto, in quelle circoscrizioni, si è avuto il verificarsi della condizione prima dell'essersi raggiunto il quoziente, condizione che non essendosi verificata altrove pone tali circoscrizioni decisamente fuori dalla competizione.

Per tornare al caso limite del P.R.I., la surrogazione ai due proclamati nel Collegio U.N. deve essere fatta

per cononestare e legittimare la elezione del quinto deputato, surrogando appunto coloro che nelle circoscrizioni dove è stato raggiunto il quoziente hanno raggiunto un maggior numero di preferenze, e scegliendo come quinto quello che nelle stesse circoscrizioni, ha, subito dopo la maggior cifra individuale. Sembra opportuno aggiungere, che, oltre il già detto, la pretermissione dei resti per le circoscrizioni che non abbiano raggiunto il quoziente, è giustificato dal ricordo che a norma dell'art. 67 della Costituzione il deputato, non è il rappresentante delle singole circoscrizioni, ma della Nazione.

Adottando il sistema imposto dalla esigenza della situazione del P.S.I. a tutte le altre liste, si ricava la evidenza della necessità di un criterio uniforme e generale che valga per tutti i casi, e conseguentemente la dimostrazione della bontà del concetto seguito.

E' norma infatti fondamentale di buon diritto che in tanto una norma è valida ed accettabile in quanto ~~esista~~ è efficace a risolvere ogni controversia ogni difficoltà, ogni peculiarità che si possano presentare.

Con tale criterio si tiene così conto, anche, in sede di utilizzazione di resti della duplice condizione richiesta da ogni legge elettorale, a sfondo proporzionalistica e cioè il raggiungimento del quoziente e la designazione dei candidati che ne devono usufruire attraverso le rispettive cifre individuali.

E' proprio in sede di utilizzo di resti per la determinata lista non v'è che da tener conto della volontà degli elettori legati alla stessa concezione politica, i quali hanno espresso delle preferenze che non possono essere disconosciute, anche se appartengono a circoscrizioni che non abbiano avuto resti cospicui ma che ab-

biano conseguito il diritto alla rappresentanza attraverso il raggiungimento per lo meno di un quoziente.

La bontà delle su esposte ragioni la si ricava anche constatando ad esempio come viene pianamente risolto anche il quesito posto da quei ricorrenti i quali lamentano la mancata possibilità di esercitare il diritto di opzione previsto dal ricordato ed assorbito art. 60 della Legge 48. Inoltre formandosi la graduatoria dei non eletti dalla circoscrizione dove si è raggiunto il quoziente, si ha a portata di mano la lista per la surrogazione immediata dei proclamati del Collegio U.M. e si dispone, per l'avvenire, dello strumento per le successive surrogazioni, in caso di vacanze, dei proclamati dello stesso Collegio Unico Nazionale assorbendosi così sin dall'inizio ogni eventuale resistenza e ricorso per gli avvenimenti futuri.

P E R T A N T O

La Giunta esaminati i vari reclami e tutti gli aspetti della questione.

S I C O N C H I U D E

perché accolga il presente ricorso e decida con il criterio di rispettare la doppia indicazione della volontà popolare; il raggiungimento del quorum circoscrizionale ed il numero delle preferenze individuali.

Con ogni salvezza più ampia.

Benevento 8 agosto 1953

f.to avv. Vincenzo Cardone fu Vincenzo
Comune di Benevento. VISTO per l'autenticazione della firma dell'avv. Vincenzo Cardone fu Vincenzo iscritto nelle liste elettorali del Comune di Benevento.

Benevento 8 agosto 1953 IL SINDACO f.to Cangiano.

Prefettura di Benevento VISTO si legalizza la firma del dott. Cangiano Sindaco di Benevento. Benevento 8-8-53
il Prefetto f.to illegibile.